



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIALI
SOGGETTI A I.S.E.E.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 30 gennaio 2023

INDICE

TITOLO I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Finalità ed obiettivi
- Art. 3 - Il ruolo del Servizio Sociale
- Art. 3.1 - Attività di Servizio Sociale Professionale
- Art. 3.2 - Attività di Segretariato Sociale Professionale
- Art. 4 - Oggetto del regolamento
- Art. 5 - Destinatari degli interventi e dei servizi
- Art. 6 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale
- Art. 7 - Attivazione d'ufficio
- Art. 8 - Istruttoria e valutazione del bisogno
- Art. 9 - Trattamento dei dati personali

- ### TITOLO II APPLICAZIONE DELL'ISEE E COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI
- Art. 10 - Applicazione dell'ISEE e compartecipazione al costo degli interventi e dei servizi
 - Art. 11 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

- ### TITOLO III INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'
- Art. 12 - Servizio di assistenza domiciliare
 - Art. 13 - Servizio di accompagnamento sociale

- ### TITOLO IV INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
- Art. 14 - Interventi comunali di sostegno economico
 - Art. 15 - Tipologie di interventi di sostegno economico
 - Art. 16 - Individuazione soglie d'accesso ed entità del contributo

- ### TITOLO V INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI RICOVERO NEI SERVIZI RESIDENZIALI E/O SEMIRESIDENZIALI
- Art. 17 - L'inserimento in struttura residenziale e/o semiresidenziali
 - Art. 18 - Intervento economico integrativo ai costi di residenzialità in caso di incapacità economica dell'utente
 - Art. 19 - Finalità
 - Art. 20 - Destinatari
 - Art. 21 - Condizioni per l'integrazione della retta di ospitalità
 - Art. 22 - Determinazione dell'integrazione della retta
 - Art. 23 - Coinvolgimento della rete familiare
 - Art. 24 - Recupero di risorse economiche
 - Art. 25 - Ricovero in caso di urgenza
 - Art. 26 - Scelta della struttura

- ### TITOLO VI INTERVENTI A SOSTEGNO SPESE FUNERARIE PERSONE INDIGENTI
- Art. 27 - Funerale sociale

- ### TITOLO VII REGISTRAZIONE PRESTAZIONI SOCIALI E SERVIZI SU BANCHE DATI
- Art. 28 - Registrazione prestazioni sociali

- ### DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 29 - Disposizioni finali

TITOLO I

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina e determina i principi ed i criteri di erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali del Comune di Paese ai sensi della legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali*". Il sistema integrato di interventi e Servizi Sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate, nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse ed impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi, mediante un'alta integrazione socio sanitaria così come definito nella legge regionale n. 23 del 29.06.2012 "*Norme in materia di programmazione socio-sanitaria ed approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016*" e successivi aggiornamenti, e nei Piani di Zona approvati dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, quale strumento primario di attuazione della rete dei Servizi Sociali e dell'integrazione socio-sanitaria. Il Comune svolge funzioni di erogazione dei servizi e prestazioni economiche ed interviene nella definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

3. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità e trasparenza il Comune, nei limiti delle proprie competenze e delle disponibilità di risorse di bilancio, garantisce l'erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato - da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

4. I Servizi Sociali erogati dal Comune di Paese uniformano la propria azione a criteri di efficienza, efficacia, sussidiarietà e trasparenza nel rispetto dell'ordinamento giuridico vigente e della tutela dei dati personali dei soggetti interessati. Essi perseguono la necessaria integrazione e collaborazione con i servizi sanitari e quelli offerti dal privato sociale; promuovono la costruzione dei rapporti di rete sul piano istituzionale e favoriscono quello di auto-mutuo-aiuto e di solidarietà sia nell'ambito degli organismi sociali che in quello dei rapporti interpersonali.

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

1. Il sistema socio-assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal Regolamento UE General Data Protection Regulation "GDPR" 679/2016;
- b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- d) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni compatibili con i bisogni;
- e) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

2. Il Comune di Paese, nell'ambito delle finalità sovra elencate, persegue i seguenti obiettivi:

- a) integrare le politiche sociali con quelle sanitarie, educative, della formazione e del lavoro;
- b) realizzare un sistema di Servizi Sociali integrato tra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del Terzo Settore e le forme di autoorganizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale territoriale, con l'obiettivo fondamentale del "benessere" della comunità. Tale sinergia persegue l'inderogabile dovere di solidarietà sociale definendo percorsi attivi volti a ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire la sovrapposizione di competenze e la settorializzazione delle risposte.
- c) prevenire e rimuovere le cause d'ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni d'emarginazione nell'ambiente di vita, di studio o di lavoro;
- d) garantire il diritto delle persone all'autodeterminazione intesa come pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della famiglia e della comunità locale;
- e) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento, il

- rispetto della specificità delle esigenze e consentendo congrui diritti per gli utenti;
- f) sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i minori in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- g) promuovere e attuare gli interventi a favore di adulti, anziani e disabili, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

Art. 3 - Il ruolo del Servizio Sociale

1. Il sistema di interventi e servizi ha carattere di universalità ed è fondato sui principi di solidarietà, imparzialità, equità, e non discriminazione. I Servizi resi dal Comune di Paese sono orientati all'integrazione e all'uniforme trattamento delle persone sul territorio di competenza. A tale fine il Servizio Sociale Professionale imposta le attività e l'organizzazione in chiave di processi di lavoro, attivando tutte le professionalità coinvolte, garantendo l'applicazione con procedure uniformi. Il "lavoro sociale" deve essere orientato a individuare e promuovere il valore e le risorse presenti nella comunità locale, con particolare attenzione al terzo settore, alle associazioni, al volontariato, alle parrocchie e ai gruppi informali.

2. Il sistema è orientato all'integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie ed educative, con le politiche della formazione e del lavoro. L'obiettivo viene perseguito:

- nello scambio di informazioni, conoscenze e risorse, secondo obiettivi comuni, in modo da potenziare le competenze e le risorse, a volte insufficienti o inefficaci se agite isolatamente;
- impostando strumenti e processi strutturati di integrazione con altre istituzioni pubbliche e private che consentano un potenziamento delle risorse della rete e danno l'opportunità al Comune di esercitare pienamente il ruolo di cabina di regia del sistema integrato di servizi.

3. Per rispondere in modo organico ed efficace ai bisogni complessi e al rapido evolversi dei bisogni delle persone, la struttura organizzativa del Sistema dei Servizi è improntato a criteri di interdisciplinarietà, flessibilità, semplificazione e trasparenza delle procedure.

4. L'approccio multidimensionale e multi professionale è il metodo sistematico nella valutazione, nella presa in carico e accompagnamento della situazione.

5. L'obiettivo finale è quello di programmare, progettare e organizzare servizi e interventi personalizzati che siano la risposta più efficace ed efficiente al bisogno.

6. E' quindi fondamentale il ruolo di osservatorio sui bisogni e sulle risorse rivestito da tutti gli operatori del territorio quali sensori socio-territoriali, in grado di individuare e tempestivamente segnalare i bisogni emergenti, ma anche la loro evoluzione, e così orientare con efficacia la distribuzione delle risorse. E' importante lo sviluppo di una cultura e competenza in materia di valutazione, che consenta una lettura e un'analisi dei dati per capire se le politiche e gli interventi hanno saputo rispondere ai problemi e realizzare gli obiettivi programmati.

7. La progettazione, intesa come modo di operare e insieme di tecniche condivise e uniformi, si attua a livello di:

- organizzazione dei servizi;
- interventi individualizzati con la singola persona presa in carico.

8. La presa in carico con progetto personalizzato è un processo che coinvolge operatore ed utente e che richiede:

- rilevazione chiara dei problemi;
- definizione degli obiettivi generali e specifici;
- certezza dell'individuazione dei compiti e responsabilità;
- organizzazione di momenti di verifica.

9. La gestione e l'erogazione delle prestazioni sociali di cui al presente regolamento avviene nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di procedimento amministrativo, accesso e privacy.

10. In questo contesto operativo occorre ricordare il ruolo e le attività di competenza specifica della figura dell'Assistente Sociale, che è tenuta ad esercitare la propria attività in autonomia tecnico-funzionale e di giudizio nelle varie fasi del suo intervento, assumendo la piena e diretta responsabilità dell'attività che svolge e da quella svolta dal personale che coordina o dirige, ovviamente sempre all'interno e nel rispetto della scala gerarchica che prevede nel responsabile di Servizio il superiore gerarchico diretto a cui rispondere. L'Assistente Sociale è responsabile diretta delle decisioni assunte, delle disposizioni e istruzioni impartite, delle valutazioni e pareri forniti, degli interventi di Servizio Sociale proposti e attuati, anche nel senso dei risultati conseguiti e dell'utilizzazione delle risorse e degli strumenti messi a disposizione.

11. L'Assistente Sociale nell'esperire il proprio mandato risponde ai principi contenuti nel Codice deontologico professionale.

Art. 3.1 - Attività di Servizio Sociale Professionale

1. Il Servizio Sociale Professionale ha come obiettivo il superamento di situazioni di disagio di persone, famiglie, gruppi e, più in generale, della comunità locale, nonché la promozione delle risorse individuali e di quelle presenti nel territorio. Gli ambiti nei quali interviene riguardano:

- la tutela dei minori
- la promozione di politiche rivolte al benessere di minori, giovani e famiglie
- la promozione di politiche attive del lavoro
- la gestione di politiche abitative
- la tutela di persone fragili e disabili
- la tutela di persone anziane e vulnerabili
- la promozione di attività finalizzate all'invecchiamento attivo
- la prevenzione dalla marginalità sociale;

2. La funzione dell'Assistente Sociale si estrinseca nei seguenti livelli:

- a) promozione ed attivazione della comunità locale;
- b) programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, gestire e verificare l'adeguatezza nonché il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'Assistente Sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piani di Zona;
- c) presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'Assistente Sociale integrata, quando è necessario, con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative Multidimensionali) ed alla predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere la propria condizione.

3. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il Servizio Sociale, in accordo e in collaborazione con l'utenza e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.

4. Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il Servizio Sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con i servizi e le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.

5. Il progetto che, per quanto possibile, deve essere accettato dall'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

6. La non adesione al progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

7. L'utente può accedere al Servizio presente nel Comune di residenza su appuntamento e/o durante l'orario di Servizio dell'Assistente Sociale.

8. L'accesso al Servizio Sociale Professionale è gratuito.

Art. 3.2 - Attività di Segretariato Sociale Professionale

1. Il ruolo del Segretariato Sociale Professionale è quello di decodificare la domanda ed individuare il reale bisogno per un utilizzo consapevole del Servizio. Accompagna il cittadino nello svolgimento delle pratiche burocratico-amministrative, in modo da trasformare i diritti sociali in prestazioni esigibili. Un'azione efficace di filtro delle domande da parte del Segretariato Sociale Professionale consente una più agevole ed efficace presa in carico dei singoli e dei gruppi da parte del Servizio Sociale Professionale.

2. L'attività del Segretariato Sociale è finalizzata a:

- a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenze nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
- d) segnalare le situazioni complesse ai competenti servizi specialistici dell'Azienda U.L.S.S., affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.

3. Quando in sede di colloquio di Segretariato Sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del Servizio Sociale Professionale, viene definita la presa in carico sociale.

4. Ai servizi socio-assistenziali disciplinati dal presente regolamento non può essere delegata la titolarità dei servizi stessi, ma solo la loro gestione, mediante l'istituto della concessione dei servizi secondo l'ordinamento comunitario, l'appalto dei servizi o l'affidamento ad associazioni prive di lucro, che svolgono prevalentemente servizi di utilità pubblica all'interno del territorio. Anche in questi casi, la presa in carico ai Servizi Sociali sarà cura dell'Assistente Sociale e tale clausola sarà inserita negli eventuali capitolati speciali d'appalto o nelle convenzioni con le associazioni locali.

Art. 4 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Paese esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, con l'art. 13 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con l'art.132, comma 1 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, con l'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

2. Al fine dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*" e al Decreto 7 novembre 2014 "*Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10 comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159*" e successive modifiche.

3. Gli interventi e le prestazioni disciplinate dal presente regolamento sono i seguenti:

- interventi per la domiciliarità;
- interventi ad integrazione del reddito;
- interventi per l'integrazione di rette di ricovero;
- interventi a sostegno di spese funerarie per persone indigenti.

Art. 5 - Destinatari degli interventi e dei servizi

1. Hanno titolo per usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali previsti dal presente regolamento:

- a) i cittadini italiani residenti nel Comune di Paese e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri in possesso della Carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno, purché sempre residenti nel Comune. Il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi disciplinati dal presente regolamento coincide con l'effettiva residenza nel Comune.
- b) le persone diverse da quelle indicate nel precedente comma, comunque presenti sul territorio del Comune di Paese, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Rimane tuttavia obbligatorio comunicare tali interventi urgenti al Comune di residenza, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n 328/2000.

Art. 6 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. Il Comune di Paese realizza l'accesso ai servizi attraverso il Servizio Sociale Comunale, competente per:

- garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie del territorio dell'Ulss;
- orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

2. In base alla normativa vigente, accedono prioritariamente alla rete dei Servizi Sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la possibilità che altri soggetti diversamente qualificati

- segnalino situazioni che necessitano di valutazione autonoma da parte dei Servizi Sociali comunali.
4. E' fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.
 5. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal Servizio Sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.
 6. Il Servizio Sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto o sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.
 7. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.
 8. Il Servizio Sociale ha facoltà di chiedere qualsiasi documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione può essere prodotta mediante autocertificazione nei casi previsti dalla normativa. L'istanza può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato reputi utile ai fini della valutazione della propria situazione.
 9. L'ufficio competente provvede a dare comunicazione in merito all'esito di ammissione ovvero al diniego motivato all'accesso al Servizio.

Art. 7 - Attivazione d'ufficio

1. Il Servizio Sociale Comunale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
 - d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.
2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Art. 8 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il Servizio Sociale Comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la situazione familiare;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sull'indicatore ISEE, sulle buste paga, sui conti correnti e depositi bancari e postali, sui prodotti assicurativi, sui beni posseduti, e su altri elementi identificativi del tenore di vita valutabili utilizzando gli strumenti propri del Servizio Sociale;
 - f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
 - g) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - i) la capacità di assumere decisioni;
 - l) la capacità di aderire al progetto concordato.
3. La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.
4. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Il Servizio Sociale opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

TITOLO II APPLICAZIONE DELL'ISEE E COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Art. 10 – Applicazione dell'ISEE e compartecipazione al costo degli interventi e dei servizi

1. Il Comune di Paese si conforma a quanto stabilito dal DPCM 159/2013, e successive modifiche, subordinando ogni prestazione sociale agevolata alla previa acquisizione dell'ISEE.

2. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

3. I criteri di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione ai servizi di competenza del Comune (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale per ciascun singolo Servizio di cui all'art.4.

4. Sulla base dell'art. 2 del DPCM 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

5. In situazioni non espressamente previste dai precedenti articoli, previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre alla Giunta Comunale la facoltà di agire in deroga alle precedenti norme, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

6. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio Sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

7. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

8. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:

- a - attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- b - agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti del cittadino, prevedendo anche forme di rateizzazione.

Art. 11 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio Servizi Sociali, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari ad integrazione di quelli deputati ad altri Enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

2. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

3. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente evidenziato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

TITOLO III INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'

Art. 12 - Servizio di assistenza domiciliare

1. Il Servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", nell'ambito degli interventi per la domiciliarità e, più complessivamente, del sistema locale dei Servizi Sociali a rete, è volto ad assicurare il sostegno ai progetti di cura delle persone e delle famiglie nel loro ambiente di vita. Si intende per ambiente di vita del soggetto, non solo lo spazio fisico, ma l'intero contesto delle relazioni significative tra il soggetto e il suo mondo.

2. Il Servizio risponde a bisogni di carattere temporaneo o prolungato, ha l'obiettivo di promuovere o mantenere le condizioni di vita indipendente presso il proprio domicilio, sostenendo l'autonomia e la libertà di scelta delle persone, garantendo il maggior benessere possibile per il beneficiario e per chi si prende cura di lui (caregiver). Mira altresì a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno diminuendo o ritardando, per quanto possibile, l'eventuale istituzionalizzazione della persona.

In particolare il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari e sanitari territoriali.

3. I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari residenti nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

4. In casi particolari, valutati dai Servizi Sociali, può essere prevista l'erogazione del S.A.D. anche per persone temporaneamente domiciliate nel Comune di Paese.

5. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone e/o famiglie non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa. La valutazione dello stato di bisogno e la presa in carico vengono effettuate dall'Assistente Sociale, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente Regolamento.

6. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc);
- b) sostegno della rete familiare dell'utente;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

7. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal Servizio Sociale.

8. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, definisce le soglie di compartecipazione dell'utenza al costo del progetto personalizzato che si intende attivare attraverso i servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 5 che chiarisce il contenuto del Servizio di assistenza domiciliare.

Art. 13 - Servizio di accompagnamento sociale

1. Il Servizio di accompagnamento sociale consiste nell'accompagnamento di persone che, anche temporaneamente, non sono in grado di raggiungere in autonomia strutture sanitarie e assistenziali, nell'ambito del territorio provinciale, per effettuare trattamenti terapeutici o accertamenti sanitari.

2. Sono destinatarie del Servizio:

- le persone che, a causa delle loro condizioni fisiche o psichiche non possono o abbiano delle difficoltà ad utilizzare i mezzi pubblici e che non abbiano familiari che li possano accompagnare;
- le persone in situazioni di disagio sociale che non abbiano familiari che li possano accompagnare;
- le persone per le quali risulti necessario l'utilizzo di un autoveicolo appositamente attrezzato;
- i minori per i quali, in ragione delle loro condizioni di salute, non risulti opportuno l'utilizzo di mezzi pubblici e che non abbiano familiari che li possano accompagnare con propri mezzi.

3. L'erogazione del Servizio di accompagnamento è subordinata alla valutazione dei Servizi Sociali, effettuata sulla base della situazione economica ISEE e della situazione oggettiva indicata al precedente comma 2.

4. Considerata la natura sociale del trasporto, esso non prevede la figura dell'accompagnatore e non può essere effettuato per persone che richiedano sorveglianza sanitaria o che necessitino dell'utilizzo di mezzi attrezzati dal punto di vista sanitario (ambulanza).

5. I minorenni e le persone parzialmente e/o non autosufficienti, che necessitano di assistenza, dovranno essere accompagnate da una persona di fiducia maggiorenne per garantire il necessario supporto (es. sorveglianza, operazioni di salita e discesa dall'automezzo...).
6. Per l'accesso al Servizio, le persone interessate dovranno presentare apposita domanda al Servizio Sociale del Comune, specificando i motivi per i quali viene richiesto l'accompagnamento ed ogni circostanza ritenuta utile per una migliore erogazione del Servizio stesso, con eventuale relativa documentazione di supporto.
7. Nel caso il Servizio di accompagnamento venga richiesto per più cicli di terapia, le richieste dovranno essere ripresentate per ogni ciclo e avranno comunque precedenza le richieste dei soggetti che non hanno mai usufruito nell'anno del Servizio per cicli di terapia.
8. Il Servizio può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione; può prevedere l'andata, il ritorno o entrambe dall'abitazione della persona o altro luogo concordato.
9. Il Servizio viene erogato nei limiti delle disponibilità dell'Ente in termini di risorse e viene effettuato con veicoli di proprietà dell'Ente e/o di un soggetto esterno con il quale il Comune stipula apposita convenzione o appalto.
10. L'Assistente Sociale può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione o la cessazione del Servizio nel caso ne ravveda la necessità (es. variazione delle condizioni di necessità, reiterata inosservanza delle norme di buon comportamento).
11. Il Servizio può essere concesso per un massimo di 10 accompagnamenti all'anno. Per casi particolari, l'Assistente Sociale, sulla base della propria valutazione professionale, può prevedere una deroga sul numero massimo di accompagnamenti.
12. La Giunta Comunale definisce con apposita deliberazione, i limiti ISEE per l'erogazione gratuita del Servizio di trasporto e si riserva la possibilità di deliberare in merito ad eventuali ulteriori criteri di accesso al Servizio.

TITOLO IV INTERVENTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Art. 14 - Interventi comunali di sostegno economico

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero una riduzione/esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.
3. Gli interventi di sostegno economico vengono concessi nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.
4. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
5. L'intervento comunale si pone come misura residuale ed integrativa rispetto alle misure di sostegno al reddito già previste dalla normativa a livello nazionale, regionale e d'Ambito territoriale.
6. Sono destinatarie delle prestazioni economiche tutte le persone residenti nel Comune di Paese, come individuate all'art. 5 del presente Regolamento e che si trovano in una delle condizioni di bisogno individuate al successivo comma del presente articolo.
7. Il Comune di Paese attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello delle persone a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.
8. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo;
 - b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
 - c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;

d) esistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali a favore di un soggetto.

Art. 15 - Tipologie di interventi di sostegno economico

A) Contributo economico su progetto personalizzato

1. Il contributo economico erogato dal Comune di Paese va ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche previste da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo supportano i nuclei familiari. Pertanto esso va posto in relazione con le altre risorse assegnate o attivabili dal sistema integrato dei servizi, in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della quantificazione dell'importo.

2. La presa in carico per la realizzazione del progetto personalizzato, si attua secondo le modalità e i principi propri del Servizio Sociale descritti nei precedenti art.3, 3.1 e 3.2., nelle seguenti fasi:

- a) valutazione professionale del bisogno effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede la valutazione e la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale e territoriale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale, secondo le modalità previste al precedente art.8;
- b) predisposizione e sottoscrizione di un progetto condiviso, che preveda l'assunzione di compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, l'entità del contributo assegnabile, e i vari servizi attivabili;
- c) verifica periodica, rapportata alla durata dell'intervento stesso, degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

3. In caso di particolari urgenze ed emergenze, su valutazione dell'Assistente Sociale, l'erogazione del contributo può essere concessa anche senza la stesura del progetto personalizzato.

4. Il contributo economico del Comune per un importo massimo annuo stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto, può essere riconosciuto per far fronte a:

- spese per le utenze domestiche, energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, rifiuti
- spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale
- spese scolastiche per i figli
- spese per partecipare a corsi o attività formative finalizzate al reinserimento lavorativo
- altre spese debitamente documentate, conservate in atti presso l'ufficio.

B) Contributo straordinario per assistenza abitativa

1. Nel caso in cui il contributo economico venga chiesto per far fronte a specifiche necessità di assistenza abitativa, l'importo massimo erogabile è stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto. Si ritengono a tal fine ammissibili richieste per far fronte a:

- morosità dell'affitto
- morosità del mutuo
- deposito cauzionale per la stipula di nuovo contratto di affitto
- spese inderogabili di prima sistemazione per superare situazioni di emergenza abitativa.

La valutazione della situazione economica, personale e familiare viene fatta in base a quanto stabilito al precedente punto A).

C) Contributo attraverso specifici Bandi comunali

1. L'Amministrazione comunale può attivare forme di intervento economico attraverso specifici bandi, rivolti a particolari categorie in stato di bisogno o per far fronte a specifiche necessità, definendone i destinatari, i criteri, e le soglie di accesso.

D) Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti

1. Al Comune può essere richiesto di erogare prestazioni o sussidi economici già definiti da normative nazionali, regionali o d'Ambito territoriale. In questi casi il Comune cura l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri e delle indicazioni definiti dagli Enti deliberanti (es. Fondo sociale affitti, Famiglie fragili, Ria, ecc...).

Art. 16 - Individuazione soglie d'accesso ed entità del contributo

1. Il valore I.S.E.E. delle soglie di accesso ai contributi di cui ai precedenti punti A) e B) e l'importo annuo massimo erogabile, vengono determinati dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

2. L'entità dei contributi è proposta dal Servizio Sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

TITOLO V

INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI RICOVERO NEI SERVIZI RESIDENZIALI E/O SEMIRESIDENZIALI

Art. 17 - L'inserimento in struttura residenziale e/o semiresidenziale

1. Il Comune di Paese, in tema di prestazioni sociali socio sanitarie, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita e di valorizzarla nel proprio contesto familiare, si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente in strutture residenziali a ciclo continuativo, stimolando l'utilizzo dei servizi territoriali domiciliari.

2. Qualora non fosse possibile assicurare alle persone anziane o disabili un adeguato supporto assistenziale presso il proprio domicilio, nonostante il ricorso ai servizi domiciliari, sarà valutato l'inserimento in struttura protetta.

3. Per le persone anziane non autosufficienti, la necessità del ricovero in struttura e la valutazione dal punto di vista sociale e sanitario, avviene all'interno della Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) che valuta, nei confronti della persona e della famiglia, una progettualità residenziale e/o semiresidenziale quando non siano presenti o attivabili altre progettualità territoriali.

4. L'ingresso in struttura, pertanto, avviene a seguito di un percorso di valutazione multi professionale che valuta tutte le dimensioni assistenziali necessarie per la persona e ne sancisce l'eleggibilità per l'ingresso, inserendo la persona in una graduatoria aziendale (dell'ULSS n.2 Marca Trevigiana) ordinata per severità di condizione sanitaria e sociale.

5. L'assegnazione del posto in struttura avviene con una Impegnativa di Residenzialità.

6. Attraverso l'Impegnativa di Residenzialità, il Servizio Sanitario Regionale (SSR) garantisce la quota di rilievo sanitario che viene erogata nominalmente alla struttura, per ogni giornata di presenza della persona, per le prestazioni assistenziali ed infermieristiche.

7. Alla quota di rilievo sanitario si aggiunge la quota alberghiera, a carico della persona (o della famiglia) per le prestazioni tutelari ed alberghiere, tra cui il vitto, l'alloggio, l'igiene ambientale, le utenze e le spese legate alla ospitalità alberghiera nella struttura.

8. Per le persone adulte in condizione di gravissima marginalità sociale (non collocabili nell'area anziani o nell'area disabilità), la situazione verrà valutata dai Servizi Sociali Comunali o in Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) in caso di persona in carico a più Servizi.

Art. 18 - Intervento economico integrativo ai costi della retta in caso di incapacità economica dell'utente

1. Il Comune di Paese, laddove si sia reso necessario l'inserimento in struttura di un utente e questi non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento della retta di ospitalità, può intervenire ad integrare la medesima.

2. Per contributo ad integrazione della retta di servizi residenziali e/o semiresidenziali per le persone non autosufficienti si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota alberghiera della retta di ospitalità in strutture accreditate, a carattere sociosanitario.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo ai fini della determinazione del valore dell'ISEE si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3 del DPCM 159 del dicembre 2013.

4. La Giunta Comunale, con apposito atto, determina i criteri per l'accesso al contributo in oggetto.

Art. 19 - Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone con un livello di compromissione tale da non poter essere assistite a domicilio e/o prive di una rete familiare di riferimento in grado di offrire un idoneo supporto, un adeguato percorso di accoglienza ed assistenza all'interno di strutture residenziali, preservando o potenziando le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla loro riabilitazione.

Art. 20 – Destinatari

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

- a - anziani non autosufficienti;
- b - adulti/anziani in condizioni di gravissima marginalità.

Art. 21 - Condizioni per l'integrazione della retta di ospitalità

1. Condizioni per accedere all'integrazione della retta sono:

- l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune di Paese prima dell'inserimento stabile in struttura;
- la necessità per la persona di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio definita dall'Assistente Sociale del Comune e confermata in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD);
- la valutazione da parte dell'Assistente Sociale del Comune e dell'UVMD che non sia presente o attivabile, come possibile alternativa al ricovero, una progettualità territoriale a causa dell'assenza o carenza della rete familiare;
- l'incapacità economica oggettiva di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito prendendo in considerazione l'insieme complessivo delle entrate e del patrimonio dell'utente.

Art. 22 - Determinazione dell'integrazione della retta

1. L'importo del contributo a copertura della retta alberghiera è determinato dalla differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale, prendendo in considerazione tutte le entrate e tutto il patrimonio presente e futuro dell'utente, ivi compresa qualsiasi entrata a qualsiasi fine introitata dall'utente medesimo.

2. Nella quantificazione della quota rispettivamente a carico dell'utente e dell'Ente, si terrà conto di una somma mensile da utilizzare per le spese personali dell'utente, commisurata al suo reale utilizzo.

3. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p..

Art. 23 - Coinvolgimento della rete familiare

1. L'intervento di integrazione della retta si inserisce nell'ambito di un progetto individuale che si orienta ai principi di coinvolgimento e di corresponsabilità della rete familiare nella cura dell'assistito.

2. Al fine di garantirne l'applicazione, il Servizio Sociale è tenuto ad esperire ogni azione resa possibile dalla normativa vigente, ivi comprese:

- la convocazione dei familiari;
- l'informazione sulla possibilità dell'assistito di richiedere sostegno economico ai soggetti tenuti agli alimenti (art. 433 del codice civile), nell'ambito degli obblighi di assistenza familiare;
- la presentazione della figura dell'Amministratore di Sostegno a tutela dell'assistito.

Art. 24 - Recupero di risorse economiche

1. Al fine di recuperare ulteriori risorse economiche atte al pagamento della retta di ricovero, in presenza di eventuali beni mobili e/o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato rimane vincolato al pagamento della retta.

2. In presenza di bene immobile non adibito ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione dello stesso, fermo restando che il ricavato rimane vincolato al pagamento della retta.

3. Il Servizio Sociale attiva le azioni necessarie per recuperare ulteriori risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, anche nel caso di redditi certi ma futuri (ad es. pensioni ed indennità varie, comprensive di somme arretrate nel caso sia maturato un credito da parte dell'Ente).

4. In ogni caso, le somme erogate dall'Ente ad integrazione delle rette sono considerate quali forme di anticipazione e l'Ente vanta il proprio credito all'apertura della successione.

5. Inoltre, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di promuovere istanza per la nomina di un Amministratore di sostegno a favore dell'assistito.

Art. 25 - Ricovero in caso di urgenza

1. Si prevede la possibilità di erogare un contributo pari alla retta di accoglienza, in attesa di ridefinire il contributo in un momento successivo e di procedere al recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza, nei casi in cui:

- a) il ricovero della persona in struttura risulti urgente e non prorogabile;
- b) la persona da ricoverare sia completamente priva di risorse;
- c) la persona da ricoverare, pur disponendo di risorse economiche, non sia in grado di provvedere alla loro gestione, non abbia persone di riferimento e si debba procedere alla nomina di un Amministratore di sostegno/curatore/tutore.

2. Qualora la condizione economica fosse tale da non dare diritto ad agevolazioni economiche sulla retta e tuttavia fossero presenti nel nucleo familiare condizioni di particolare gravità e/o rischio tali da rendere necessario il ricovero, in casi eccezionali le agevolazioni possono essere concesse con provvedimento motivato, in deroga alle condizioni economiche, sulla base di adeguata istruttoria e proposta del Servizio Sociale, anche in applicazione degli art. 3 e 6 del DPCM. n. 159/2013.

Art. 26 - Scelta della struttura

1. Nel caso in cui il Comune di Paese debba procedere con l'integrazione della retta di inserimento in struttura, la scelta della struttura stessa non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi familiari, ma deve essere concordata con il Servizio Sociale del Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo, per i familiari e per l'Ente.

TITOLO VI

INTERVENTI A SOSTEGNO SPESE FUNERARIE PERSONE INDIGENTI

Art. 27 - Funerale sociale

1. Le spese funerarie fanno parte della successione e come tali gravano sugli eredi in forza dell'acquisto dell'eredità. Ne consegue che i soggetti che accettano l'eredità non possono sottrarsi dal pagamento di tali somme. Il pagamento delle spese funerarie da parte di un membro della famiglia, prima ancora che un dovere giuridico, rappresenta un dovere morale.

2. Nell'ipotesi di decesso di cittadino indigente privo di rete familiare è ammessa la possibilità che il Comune di Paese, anche ai fini della tutela della salute pubblica, provveda d'ufficio a garantirne la sepoltura, secondo i principi di economicità.

3. Nell'ipotesi di decesso di cittadino indigente appartenente a famiglia bisognosa non in grado di far fronte alle spese per le esequie del proprio congiunto, può essere previsto un aiuto economico da parte del Comune, sotto forma di funerale sociale per sostenere le spese funebri, sempre secondo il principio di economicità.

4. La richiesta di funerale sociale va comunque presentata prima delle esequie.

5. Il Servizio di funerale sociale gratuito comprende:

- a) il Servizio funebre (fornitura della bara e trasporto dal luogo del decesso al luogo di sepoltura sito presso il Comune di Paese),
- b) l'inumazione in campo comune.

6. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, definisce l'importo massimo erogabile per le spese funerarie delle persone indigenti.

TITOLO VII

REGISTRAZIONE PRESTAZIONI SOCIALI E SERVIZI SU BANCHE DATI

Art. 28 - Registrazione prestazioni sociali

1. I dati relativi alle prestazioni sociali condizionate dall'ISEE ed erogate dal Comune verranno trasmesse, anche telematicamente, alle varie banche dati, secondo le disposizioni normative vigenti.

2. I medesimi dati potranno essere trasmessi anche agli Enti titolati che ne faranno motivata richiesta.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

2. Tutte le disposizioni legislative, attuative e correttive emanate dopo l'approvazione del presente Regolamento troveranno applicazione, previa modifica del presente Regolamento, in tutti i procedimenti che verranno attivati successivamente alla modifica stessa, facendo pertanto salvi i procedimenti in corso.

3. Per effetto del presente Regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti relative ai criteri per la concessione di prestazioni agevolate nei settori in oggetto.